

## 826. Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato [\[c.c. 827\]](#) o, rispettivamente, delle province e dei comuni [\[c.c. 11, 828, 829\]](#).

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato <sup>(1)</sup>, le miniere <sup>(2)</sup>, le cave e torbiere <sup>(3)</sup> quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo [\[c.c. 840\]](#), le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo [\[c.c. 839, 932\]](#) <sup>(4)</sup>, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, <sup>(5)</sup> le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari [\[c.n. 745\]](#) e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio <sup>(6)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Vedi il [R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267](#), recante riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani.

<sup>(2)</sup> Per la ricerca e la coltivazione delle miniere, vedi il [R.D. 29 luglio 1927, n. 1443](#), ed il [R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347](#).

<sup>(3)</sup> Vedi il [R.D.L. 15 settembre 1942, n. 1146](#), recante norme per l'incremento delle ricerche di giacimenti di lignite. Per quanto concerne la polizia delle miniere e delle cave vedi il [D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128](#) e le relative norme d'integrazione ed adeguamento contenute nel [D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886](#).

<sup>(4)</sup> In materia di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi vedi la [L. 11 gennaio 1957, n. 6](#) e la [L. 21 luglio 1967, n. 613](#).

<sup>(5)</sup> Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato. Vedi [l'art. 84 Cost.](#)

<sup>(6)</sup> La Corte costituzionale, con [sentenza 25 giugno-21 luglio 1981, n. 138](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 1981, n. 207), ha dichiarato: 1) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli [artt. 3 e 24 Cost.](#); 2) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli [artt. 3, 24, 28 e 113 Cost.](#)